



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DIVIDENDI A FONDI PENSIONE ESTERI: LEGITTIMO IL
RIMBORSO DELLE RITENUTE**

Sentenza del 20.2.2025, dep. 14.4.2025, n. 218/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sez. 1.
Pres. Est. Block
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 416 DIVIDENDI

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE
ALLA FONTE - DIVIDENDI - Ritenuta d'imposta sui dividendi - Utili
corrisposti ai fondi pensione stranieri - Diversità di trattamento fiscale
- Violazione della libertà di circolazione dei capitali - Sussistenza -
Fattispecie.

Massima

E' legittimo il rimborso integrale delle ritenute subite da fondi pensione
stranieri sui dividendi percepiti da società italiane, in quanto le norme
domestiche che riservano un trattamento fiscale di sfavore verso gli
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri, anche
extra-UE, percettori di dividendi, violano la libertà di circolazione dei
capitali ai sensi dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea. (Fattispecie di fondo pensione israeliano che aveva percepito
dividendi da società italiane negli anni 2017 e 2018, subendo ritenute alla
fonte, in cui la CGT di secondo grado, confermando integralmente la
decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al rimborso totale
delle ritenute, ha ritenuto l'inapplicabilità della normativa domestica che
prevede la ritenuta del 26% per i soggetti non residenti).

Rif. normativi

DPR 29 settembre 1973, n. 600, art.27

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

CGUE, Sentenza del 17 marzo 2022

Anno pubbl.

2025